

Legge 23 dicembre 1994, n. 724

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 30 dicembre 1994, n. 304

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Capo IV - Disposizioni fiscali

Articolo 30**Società di comodo - Valutazione dei titoli**

1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali:

a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;

b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell'1 per cento; (11)

c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Le disposizioni del primo periodo non si applicano:

1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;

2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;

3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria;

4) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani;

5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto;

6) alle società con un numero di soci non inferiore a 50. (1)

6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità; (13)

6-ter) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; (13)

6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; (13)

6-quinquies) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale; (13)

6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore. (1) (3) (4) (13)

[Le percentuali di cui alle lettere a) e c) sono ridotte rispettivamente all'1 per cento e al 10 per cento per i beni situati in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.] (10)

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 110, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto. (9)

3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali:

a) l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1;

b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8 bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,9 per cento; (14)

c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria.

Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma. (5)

3 bis. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi; (8)

4. Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4 ter, del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi. (6)

4 bis. In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. (7)

4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, non trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo. (15)

4-quater. Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi. (16)

5. Il comma 2 dell'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche". (1)

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1994. (1)

7. [A decorrere dal 1 gennaio 1995, nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazione in società di persone ed equiparate non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società]. (2)

(1) I commi da 1 a 7 del presente articolo sono stati sostituiti, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 15 settembre 1996, dai commi da 1 a 4 di cui sopra, in virtù di quanto disposto dalla L. 23.12.96, n. 662 art. 3 c. 37. I restanti commi, che nella formulazione previgente erano l'8, il 9 ed il 10, sono stati rinumerati rispettivamente in comma 5, 6 e 7.

(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 29, D.L. 23.02.95, n. 41.

(3) Il presente comma è stato così modificato, con l'aggiunta del numero 6 bis, dall'art. 4, D.L. 11.03.1997, n. 50.

(4) Il presente comma, sostituito dall'art. 35 D.L. 04.07.2006, n. 223, così come modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248, è stato poi modificato dall'art. 1, comma 109, L.27.12.2006, n. 296, con decorrenza 01.01.2007.

(5) Il presente comma prima sostituito dall'art. 35 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006 ed efficacia dal periodo di imposta in corso al 04.07.2006, è stato da ultimo così modificato dall'art.1, comma 109, L. 27.12.2006, n. 296 con decorrenza 01.01.2007.

(6) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 35 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006 ed efficacia dal periodo di imposta in corso al 04.07.2006.

(7) Il presente comma inserito dall'art. 35 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006 ed efficacia dal periodo di imposta in corso al 04.07.2006, è stato così modificato prima dall'art.1, comma 109, L. 27.12.2006, n. 296 con decorrenza 01.01.2007, e poi dall'art. 7, D.Lgs. 24.09.2015, n. 156 con decorrenza dal 01.01.2016. Si riporta di seguito il testo ancora vigente fino al 31.12.2015:

"4 bis. In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."

(8) Il presente comma è stato aggiunto dall'art.1, comma 109, L. 27.12.2007, n. 296, con decorrenza 01.01.2007.

(9) Il presente comma è stato così modificato dall'art.1, comma 109, L. 27.12.2007, n. 296, con decorrenza 01.01.2007.

(10) Il presente periodo, prima aggiunto dall'art. 1, comma 326, L. 27.12.2006, n. 296, è stato poi soppresso dall'art.1, c. 128, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285).

(11) La presente lettera, prima modificata dall'art. 1, c. 109 e 326, L. 27.12.2006, n. 296, è stata poi così modificata dall'art. 1, c. 128, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

(12) Il presente numero, prima modificato dall'art. 1, c. 109, L. 27.12.2006, n. 296, è stata poi così modificato dall'art. 1, c. 128, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

(13) Il presente numero è stato aggiunto dall'art. 1, c. 128, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285).

(14) La presente lettera, prima modificata dall'art. 1, c. 109, L. 27.12.2006, n. 296, è stata poi così modificata dall'art. 1, c. 128, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

(15) Il presente comma aggiunto dall'art. 1, c. 128, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), è stato così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 24.09.2015, n. 156 con decorrenza dal 01.01.2016. Si riporta di seguito il testo ancora vigente fino al 31.12.2015:

"4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello di cui al comma 4-bis."

(16) Il presente comma aggiunto dall'art. 1, c. 128, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), è stato così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 24.09.2015, n. 156 con decorrenza dal 01.01.2016. Si riporta di seguito il testo ancora vigente fino al 31.12.2015:

"4-quater. I provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del comma 4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica."